

Prot. N. 2316/2002 del 28.10.02
Servizio Stage di Ateneo
POLITECNICO DI MILANO

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali		
N. <u>5811</u>		
25 OTT. 2002		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	AMM
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DIR
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SEG

CONVENZIONE DI TIROCINIO

tra il **POLITECNICO DI MILANO**, cod. fiscale n° 80057930150, con sede legale in P.zza Leonardo Da Vinci 32 - 20133 Milano, rappresentato dal Delegato del Rettore per gli Stage Prof. Ing. Secondo F. Lucchini, nato a Curtatone (MN) il 22/11/1930

E

il **CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI** - nel seguito denominato Ordine, per se stesso e in nome e per conto dei propri iscritti nel seguito denominati professionisti, codice fiscale n° 80191430588, con sede legale in Via del Tritone, 87 - 00187 Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* il *Presidente Per. Ind.* Mariano Magnabosco, nato a Vicenza il 30/09/1945

PREMESSO

- che il Politecnico di Milano si propone un continuo adeguamento dei metodi didattici attraverso attività di tirocinio quale momento formativo fondamentale nell'ambito del curriculum di studi;
- che il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'Impresa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti, compresi coloro che frequentano Corsi di Diploma Universitario, Dottorati di ricerca e Scuole e Corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi, del Politecnico di Milano



presso l'Ordine e/o i professionisti.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.

Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Ordine, qualora il tirocinante effettui lo stage presso l'Ordine, o dei Professionisti responsabili di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto.

Art. 4

Il Politecnico si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Ordine o dei Professionisti ospitanti (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Ordine o dei Professionisti e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo e di orientamento di cui al precedente art. 3.

Art. 5

Gli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art.2, c. 3 e 4 del D.L.363/98).





Art. 6

Il Politecnico si impegna altresì a trasmettere copia della presente convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezioni, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali riunite nell'Ente Bilaterale Nazionale delle professioni tecniche.

Art. 7

L'Ordine o il Professionista ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere al Servizio *Stage* del Politecnico, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi redatta dal tutor dell'Ordine o dal Professionista;
- a segnalare tempestivamente al Politecnico di Milano ogni eventuale assenza del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Politecnico di Milano.

Art. 8

Il Politecnico si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare le norme organizzative vigenti nell'Ordine o nello Studio Professionale ospitante e i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro;
- frequentare con regolarità, secondo il calendario concordato, giustificando eventuali assenze e

richieste di spostamenti di date e orari;

- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Ordine o del Professionista ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
- richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
- redigere una relazione sull'attività svolta o produrre gli elaborati richiesti dal Politecnico per il raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione ai soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.


Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'Art. 13 della legge 31/12/1996 n. 675.

Art. 10

Al termine del tirocinio verrà rilasciata al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, l'Ordine o il



Professionista compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dal Politecnico.

Art. 11

I rapporti che l'Ordine o il Professionista intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 12

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ordine o il Professionista e per il Politecnico alcun onere finanziario, salvo quelli assunti con la presente convenzione e quelli derivanti da successivi accordi con l'apposita struttura che cura i tirocini al Politecnico.

Art. 13

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 14

Le norme della presente convenzione si applicano all'Ordine e ai Professionisti.

Nessuna responsabilità farà capo all'Ordine per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge dei propri iscritti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 15

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni di seguito richiamate:

- a) D.P.R. n° 382 dell'11 luglio 1980 sul riordino della docenza universitaria, ed in particolare gli artt. 27 e 92 dello stesso;
- b) L. 341/1990 sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, ed in particolare l'art. 11 al punto 2;
- c) L. 24 giugno 1997 n° 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", all'art. 18;
- d) D.M. 25 marzo 1998 n° 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei

criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n° 196, sui tirocinio formativi e di orientamento".

Letto, approvato, sottoscritto

Li, 24/10/09

per il POLITECNICO DI MILANO

Il Delegato del Rettore per gli Stage

Prof. Ing. Secondo F. Lucchini

per il CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Il Presidente

Per. Ind. Mariano Magnabosco



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]